

**DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE
IN AREA VOCATA
NELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA (A.T.C. Pistoia)**

Sommario

Art. 1 - Finalità	3
Art.2 – Accesso al prelievo.....	3
Art.3 - Organizzazione del prelievo	3
Art. 4 -Abbattimenti.....	4
Art. 5 - Mezzi per la caccia di selezione	4
Art. 6 - Modalità di caccia	4
Art.7 - Recupero di cinghiali feriti.....	5
Art. 8 - Conferimento al Centro di Sosta ed ai Centri di Lavorazione Carni Selvaggina per capi destinati alla filiera..	5
Art. 9 - Sanzioni.....	6

Art. 1 - Finalità

1. Il presente documento integra il Disciplinare per il prelievo venatorio del cinghiale e regola le modalità tecniche ed operative nella forma del PRELIEVO SELETTIVO della specie nell'area vocata dell'ATC Pistoia.
2. Il Comitato di Gestione stabilisce annualmente, con propria delibera, l'attivazione della forma selettiva in area vocata riservata agli iscritti delle squadre.

Art.2 - Accesso al prelievo

1. Il prelievo selettivo nei DDG Conservativi può essere svolto da tutti i cacciatori che sono iscritti nel registro dei cacciatori di selezione Regionale per la specie interessata, che sono iscritti all'ATC Pistoia sia come ATC di Residenza che come Ulteriore ATC e che sono iscritti ad una delle Squadre di braccata dell'ATC Pistoia.
2. Il prelievo sarà consentito come da Calendario Venatorio Regionale con sospensione per l'intero periodo in cui verranno effettuate le braccate.
3. Annualmente entro il 30 aprile le squadre devono inviare all'ATC la lista dei nominativi dei cacciatori abilitati che intendono partecipare al prelievo selettivo in area vocata.
4. Le squadre che non hanno cacciatori abilitati e che intendano partecipare al prelievo selettivo potranno attingere dalle liste di altre squadre di cui al comma 2., previo accordo con queste ultime.
5. I contrassegni numerati da apporre ai capi eventualmente abbattuti verranno consegnati da parte dell'ATC ai Responsabili delle Squadre che provvederanno poi alla consegna degli stessi ai cacciatori di selezione iscritti nel proprio registro.
6. Il Comitato di Gestione dell'ATC stabilisce annualmente con apposita delibera la quota economica da versare per l'accesso ai prelievi.

Art.3 - Organizzazione del prelievo

1. Prima dell'inizio dell'attività di caccia ciascun cacciatore dovrà compilare e firmare il modulo di accettazione del presente disciplinare, incluse le sanzioni non pecuniarie previste e firmare la liberatoria per responsabilità dell'ATC connesse all'esercizio della caccia ed allo svolgimento delle altre attività gestionali nonché le responsabilità connesse all'utilizzo e all'inserimento dei dati all'interno del Gestionale informatizzato dell'ATC, con particolare riferimento all'inserimento degli appostamenti (altane).
2. Le uscite di caccia e gli eventuali abbattimenti devono essere registrati tramite il sistema di Teleprenotazione, oltre che nelle schede rilasciate dall'ATC da conservare a cura della Squadra per due stagioni.

ATC PISTOIA

3. Il cacciatore dovrà prenotare, tramite il sistema di Teleprenotazione dell'ATC, all'interno dell'area di gestione della propria squadra e dentro un'area di braccata della stessa. È ammessa la prenotazione di un singolo cacciatore per area di braccata.

4. Ogni cacciatore può effettuare più di una uscita giornaliera, purché della durata minima di un'ora (1) ciascuna, nei giorni e nel rispetto degli orari previsti dal Calendario Venatorio Regionale. In caso in cui l'uscita abbia durata inferiore ad una (1) ora deve essere effettuata necessariamente la chiusura/annullamento della prenotazione.

Art. 4 - Abbattimenti

1. Al capo abbattuto deve essere apposto il contrassegno numerato fornito dall'ATC prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.

2. Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve avvisare nell'immediatezza il Responsabile del Distretto indicando classe di sesso ed età del capo abbattuto, ora di sparo e sottozona di caccia.

3. Il cacciatore deve portare il capo, eventualmente eviscerato ma per il resto integro e senza alterazioni, presso la casa di caccia della Squadra per la verifica dell'abbattimento, per l'esecuzione delle operazioni di rilievo delle misure biometriche e delle foto da inviare al tecnico dell'ATC, e di raccolta di eventuali campioni bio-sanitari del capo abbattuto. Le operazioni dovranno essere effettuate dai rilevatori biometrici abilitati della squadra stessa. Il capo dovrà rimanere a disposizione di un eventuale controllo da parte degli organi preposti presso la cella della casa di caccia o di un CdS per 48 ore successive alla dichiarazione dell'avvenuto abbattimento.

Art. 5 - Mezzi per la caccia di selezione

1. Per l'esercizio della caccia di selezione sono utilizzabili le armi consentite dall'Art.75 comma 5 del Regolamento Regionale DPGR n. 48/R del 05/09/2017.

Art. 6 - Modalità di caccia

1. La caccia di selezione al cinghiale può essere svolta solo in forma individuale, senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti dal rispettivo conduttore abilitato e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta. Sono previste le seguenti modalità:

- nella forma all'aspetto (da altana)
- alla cerca

2. Prima di eseguire lo sparo il cacciatore di selezione deve assicurarsi che ciò avvenga nella massima sicurezza e verificare con certezza dove possa impattare la palla dopo l'attraversamento dell'animale o in caso di mancato bersaglio; è vietato sparare se non si può prevedere dove impatterà la palla dietro all'animale.

3. Il tiro deve essere effettuato quando la posizione dell'animale è corretta e trasversale, con l'area vitale (cuore – polmoni) scoperta, per garantire un abbattimento rapido e pulito.

4. Su ogni tiro effettuato è fatto obbligo al cacciatore di selezione accertarsi dell'esito del tiro ispezionando entro un raggio massimo di 50 m dal punto di sparo e verificare se il capo è stato abbattuto, ferito o mancato. È inoltre obbligatorio avvertire (nell'immediatezza) il Responsabile di Distretto. In ogni caso l'azione di caccia va interrotta fino a disposizione del Responsabile.

5. È fatto obbligo al cacciatore, durante le attività di caccia, indossare almeno un indumento ad alta visibilità che non sia solo il cappello.

Art.7 - Recupero di cinghiali feriti

1. In caso di dubbio o di ferimento accertato il Responsabile del Distretto deve attivare le procedure per la verifica chiamando il Coordinatore dei Conduuttori cani da traccia. Il cacciatore di selezione in caso di ferimento deve provvedere a segnalare l'*anschuss* ed i primi segni riscontrati, evitando di calpestare la traccia e la zona circostante.

2. Il cacciatore responsabile del ferimento non può partecipare armato alle operazioni di recupero.

Art. 8 - Conferimento al Centro di Sosta ed ai Centri di Lavorazione Carni Selvaggina per capi destinati alla filiera

1. Per i capi eventualmente destinati alla filiera operano, presso i CdS, i cacciatori formati in materia di igiene e sanità.

2. I cacciatori che intendano immettere il capo abbattuto nella filiera delle carni sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

- il capo deve essere conferito intero o accompagnato dalle interiora in un sacco distinto;
- il capo abbattuto deve pervenire al CdS entro 2 ore dall'abbattimento in caso di temperatura esterna maggiore di 25 C°;
- entro 4 ore in caso di temperatura esterna minore di 25 C°;
- sul capo deve essere mantenuto il contrassegno inamovibile di abbattimento. I dati identificativi debbono essere riportati anche in eventuali sacchi contenenti visceri toracici, fegato, milza se staccati dall'animale e destinati al controllo sanitario;
- il capo se privo dei visceri toracici, fegato e milza, deve essere accompagnato dal modulo previsto dalla DGRT 1185/2014 compilato da un Cacciatore formato ai sensi del Regolamento CE 853/2004. Se i visceri toracici, fegato e milza non sono stati tolti dall'animale o se accompagnano comunque la carcassa (identificabili in apposito contenitore come appartenenti a un determinato animale) non vi è necessità della visita del Cacciatore formato.

3. Sarà facoltà del cacciatore che ha abbattuto l'animale decidere se ritirare il capo dal CdS, dopo la frollatura, se farlo lavorare al Centro Lavorazione Carni per poi ritirarlo confezionato, o se cederlo al Centro Lavorazione Carni per l'immissione nella filiera delle carni.

Art. 9 - Sanzioni

1. Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti, per le infrazioni alle Leggi, Regolamenti e disposizioni Nazionali e Regionali, per quanto concerne il presente Disciplinare si applicano le seguenti sanzioni accessorie e non pecuniarie:

a) Sospensione dal prelievo selettivo in area vocata al cinghiale nell'immediatezza e per annata venatoria successiva, per:

- Caccia in area di gestione diversa da quella autorizzata;
- Mancata richiesta di intervento di Conduttore cane da traccia in caso di capo ferito, tramite il Coordinatore dei conduttori;
- Mancata dichiarazione del colpo a vuoto;
- atti intimidatori o scorretti, accertati tramite gli organi preposti, da parte di cacciatori nei confronti di altri.
- nel caso in cui un cacciatore venga trovato dalle autorità competenti in azione di caccia diversa da quelle previste dal disciplinare;
- Abbattimento con errore di classe.

b) Sospensione dal prelievo selettivo in area vocata al cinghiale nell'immediatezza e per due o tre annate venatorie successive, per:

- Recidiva a tutti i casi previsti dal punto A);
- Abbattimento con errore di specie;
- Mancata apposizione del contrassegno numerato al capo abbattuto;
- Caccia all'interno di Istituti posti a divieto di caccia senza essere autorizzato;

Oltre a quanto riportato nei punti a) e b), altre eventuali infrazioni commesse alle regole stabilite nel presente Disciplinare o nelle eventuali Delibere del Comitato di Gestione dell'ATC Pistoia, saranno valutate dal Comitato di Gestione dell'ATC e potranno essere punite, con sospensione dell'attività di caccia per periodi diversificati, compresi tra un mese e tre anni a seconda della gravità dell'infrazione commessa.